

TI_GERICHTE 11.2006.77 vom 5. September 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.77

FR: TI_GERICHTE 11.2006.77 du 5 septembre 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2006.77 del 5 settembre 2006

Regeste

Provvisoriale di divorzio

Erwägungen

E. 2

Statuendo il 22 febbraio 2006 sull'appello principale del convenuto, questa Camera ha definito insostenibile la conclusione del Pretore per quanto riguardava il contributo alimentare in favore della moglie dopo il 1° agosto 2005. Sommando la rendita semplice AVS, la rendita completiva per la moglie e la pensione si otteneva in effetti un totale di fr. 4907.50 mensili, che non poteva dirsi “sostanzialmente invariato” per rapporto al reddito precedente di fr. 5499.– (il quale non includeva la rendita completiva AVS per M_____). La Camera ha constatato però che la rendita semplice AVS, la rendita completiva per la moglie e la pensione risultavano dai documenti 12 e 13b, prodotti dopo la discussione finale del 25 maggio 2005. Essendo sfuggiti al contraddittorio, tali atti avrebbero potuto quindi sorreggere un'istanza volta alla modifica del decreto cautelare, ma non potevano essere considerati ai fini del contestuale giudizio.

E. 3

Nel ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale il convenuto ha fatto valere che in realtà il contraddittorio relativo ai nuovi documenti era avvenuto il 24 ottobre 2005, non nell'ambito del procedimento cautelare (inc. DI.2004.1444), bensì nella causa di divorzio (inc. OA.2004.792), allorché il Pretore ha proceduto all'audizione separata e comune dei coniugi. Accertato che tale udienza risultava sufficiente ai fini del diritto di essere sentito, il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza di appello. Ora, che un simile contraddittorio rispetti i requisiti minimi perché i documenti 12 e 13b siano versati agli atti non fa dubbio. Rimane da esaminare se ciò basti perché questa Camera giudichi essa medesima o se i documenti in questione vadano riconsiderati dal Pretore nel quadro di un nuovo giudizio.

E. 4

Nel fascicolo del procedimento cautelare DI.2004.1444 non si faceva menzione ad alcun contraddittorio intervenuto il 24 ottobre 2005. Non vi accennava il decreto del Pretore (che evocava solo documenti prodotti “posteriormente alla discussione finale”), non vi si riferiva l'appellante, non vi alludeva l'istante e nessun verbale figurava agli atti. Quanto al fascicolo della causa di divorzio, esso è stato trasmesso alla Camera il 18 giugno 2006, insieme con l'appello del convenuto, salvo essere richiamato in Pretura quello stesso giorno ed essere ritornato solo due mesi dopo, il 20 marzo 2006, allorché il giudizio della Camera era ormai intervenuto. Certo, il contraddittorio del 24 ottobre 2005 faceva seguito – come si è scoperto in seguito, grazie alla sentenza del Tribunale federale – a un'istanza di restituzione

in intero presentata dal convenuto l'8 agosto 2005 per essere abilitato a produrre i documenti nuovi. Se non che, tale istanza era semplicemente riposta nella cartella "corrispondenza" del fascicolo cautelare (come esibito n. 33 499) e non risultava avere avuto un seguito. Al momento del giudizio, in definitiva, questa Camera non aveva elementi per supporre che un'udienza riguardante il procedimento cautelare si fosse tenuta nella causa di merito.

E. 5

Né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). La norma è intesa a tutelare non solo i diritti delle parti e la parità delle armi, ma anche la sicurezza giuridica. Non per nulla l'art. 119 cpv. 1 CPC prevede che di ogni atto di causa va tenuto un verbale, impugnabile solo con la denuncia di falso (cpv. 4). La fattispecie in esame dimostra come l'omissione del protocollo può, in concomitanza con altri fattori (istanza di restituzione in intero non rubricata, giudizio e memoriali silenti sulla procedura seguita, fascicoli paralleli prodotti, ma tosto richiamati in Pretura), rivelarsi fatale per la sicurezza processuale. Contrariamente all'opinione del convenuto, poi, non si può ragionevolmente esigere che prima di un giudizio in materia cautelare la Camera civile di appello passi al vaglio tutto l'incarto di merito per verificare che i verbali siano completi, tanto meno ove un minimo di diligenza da parte del primo giudice basti per evitare ogni rischio di equivoco.

E. 6

Se ne conclude che nel caso in rassegna la lacunosità del fascicolo processuale DI.2004.1444 non può trovare comprensione. È inammissibile che una procedura di restituzione in intero per la produzione di nuove prove (art. 140 cpv. 1 CPC) non lasci traccia agli atti, salvo un'istanza riposta fra la corrispondenza alla stregua di un qualsiasi esibito. Tale modo informale di procedere, suscettibile di cagionare errori giudiziari in seconda sede, può solo essere sanzionato di nullità. Ne segue che in concreto il decreto impugnato va dichiarato nullo e la causa ritornata al Pretore perché integri il fascicolo cautelare rubricando formalmente agli atti l'istanza di restituzione in intero e copia del verbale relativo all'udienza del 24 ottobre 2005. In seguito egli statuirà di nuovo, fermo restando che un reddito mensile di fr. 4907.50 non può ritenersi "sostanzialmente equivalente" a un reddito mensile di fr. 5400.-. L'appello principale va accolto in tal senso.

E. 7

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza di questa Camera, come detto, anche laddove è stato dichiarato inammissibile l'appello adesivo di AO 1. Occorre quindi ribadire che le misure provvisorie chieste in pendenza di divorzio o di separazione (art. 137 cpv. 2 CPC) sono trattate dal Pretore con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 419 c cpv. 1 CPC), la quale esclude appelli adesivi (art. 419 c cpv. 3 CPC). Il memoriale dell'istante è e rimane pertanto improponibile.

E. 8

Per quanto riguarda i costi del giudizio odierno, l'appellante principale ottiene causa vinta sul principio, con buone probabilità di vittoria anche davanti al Pretore. Gli oneri e le ripetibili, commisurate alla stringatezza dell'allegato, vanno addebitati pertanto a AO 1, la quale ha postulato a torto il rigetto del ricorso (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va nondimeno ridotta, la sentenza non terminando con un giudizio finale. Gli oneri dell'appello adesivo seguono a loro volta la soccombenza di AO 1, mentre non è il caso di assegnare

ripetibili al convenuto, cui il memoriale non è stato notificato (art. 313 bis CPC) e non ha cagionato spese. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è dichiarato nullo e la causa è rinviata al Pretore perché integri gli atti del procedimento cautelare nel senso dei considerandi e giudichi di nuovo. 2. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– da anticipare dall'appellante principale, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili. 3. L'appello adesivo è irricevibile. 4. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili. 5. Intimazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.